

Edizione di sabato 19 ottobre 2013

PROFESSIONISTI

[Indagine IFAC - I commercialisti divengano un po' imprenditori](#)

di Claudio Ceradini

IVA

[Iva: l'imposta si detrae anche se il fornitore disconosce la fattura](#)

di Giovanni Valcarenghi

CASI CONTROVERSI

[Da comunicare i finanziamenti della ditta individuale?](#)

di Giovanni Valcarenghi

ENTI NON COMMERCIALI

[La Regione Emilia-Romagna interviene in materia di certificati medici per le attività sportive](#)

di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

[Il nuovo redditometro "simula" lo studio di settore](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

PROFESSIONISTI

Indagine IFAC - I commercialisti divengano un po' imprenditori

di **Claudio Ceradini**

La recente pubblicazione del periodico studio di IFAC del **sondaggio internazionale** in tema di più sentite problematiche nello svolgimento dell'**attività professionale** offre l'occasione per una riflessione sul futuro imminente che si basi non solo sulle sensazioni che ognuno ha, per i propri rapporti di lavoro più o meno locali, ma su dati tratti dall'esame di un campione, non molto ampio, eppure significativo.

Per **l'Italia** sono stati intervistati **388 studi professionali**, per grande parte di piccole dimensioni, e più specificamente per il solo **20%** con **più di 5** addetti di *staff*. Allargando l'analisi **all'estero**, il quadro cambia, essendo stati intervistati 3.685 studi, di cui il **39%** (ben più del 21%) superiori ai 5 addetti. Non ci stupisce, la dimensione media in Italia, di aziende e studi è mediamente inferiore, e non di poco, rispetto agli altri paesi.

Ma fermiamoci all'Italia, per qualche riflessione.

L'analisi dell'IFAC evidenzia che le principali necessità del cliente medio dello studio sono **l'accesso al credito**, le **difficoltà di business** legate al calo della domanda, e più in generale **l'incertezza economica** del mercato. Il 77% delle piccole imprese (SME) ha indicato in uno di questi tre aspetti il problema principale della propria esistenza, e talvolta sopravvivenza. Anche in questo caso non stupisce, il **credito** in Italia è divenuto una **risorsa molto scarsa**, e tendenzialmente costosa, e il mercato interno presenta elementi di scarsa attrattività, la **difficoltà di incasso**, il **declino della domanda** e dei **consumi**, etc.

Il professionista medio ha dichiarato che il suo **più grande problema è rimanere aggiornato** rispetto alle frequenti e consistenti novità normative che intervengono. Per contro il **cliente medio** del commercialista **non percepisce** questo aspetto come il **vero problema**, nella lista è solo al quarto posto. In sostanza lo sforzo del professionista ed il servizio, complesso e per nulla agevole, che eroga al cliente, non è evidentemente percepito come di **reale ausilio** a fronte dei **veri problemi** che l'impresa sta affrontando.

Si ha allora la sensazione che il timore dei professionisti, che traspare dall'indagine, di non riuscire ad acquisire o trattenere la clientela, derivi dalla scarsa attitudine ad individuare il vero **driver** di gradimento, e quindi il **reale bisogno** che la clientela esprime e che deve essere intercettato e soddisfatto affinchè si produca reale valore aggiunto. Ci concentriamo sul **cuore** storico del nostro lavoro (le norme) e non riusciamo ancora ad essere sufficientemente attenti

ai **cambiamenti** delle **necessità** dei nostri clienti, **modificando conseguentemente l'approccio**. In media, emerge dall'analisi, il commercialista teme molto la pressione sui prezzi che sta subendo (lo dichiara il 25% degli intervistati), ma nel contempo non sente la concorrenza (solo per l'1% pare essere un problema). Se ne deduce che la pressione sui prezzi proviene non dalla presenza di concorrenti temibili, ma da richieste della clientela, che evidentemente non percepiscono come risolutiva l'assistenza del professionista, cercando quindi di pagarla meno possibile, disposti anche a cambiare riferimento, se costa meno.

Senza rinunciare al cuore del nostro lavoro, ed utilizzando efficacemente gli **strumenti di aggiornamento e approfondimento** che si rendono oggi disponibili, è tuttavia necessario che il commercialista alzi lo sguardo. Il punto vero, per il nostro futuro, è diventare un **po' più imprenditori**, dedicare il tempo necessario alla lettura del **mercato** e delle **istanze** che provengono dalla clientela, divenendo sensibili alla **strutturazione del proprio lavoro** secondo modalità che quei bisogni consentano di soddisfare. La **dimensione minima** è in questo senso una debolezza, da soli non si può fare tutto e accorgersi di tutto. Le strutture professionali **molto grandi** presentano a loro volta problemi di gestione e convivenza non indifferenti, oltre a richiedere tempi e risorse notevolissimi per essere realizzate.

La **rete professionale**, con contestuale specializzazione, può essere forse uno strumento possibile. La collaborazione tra professionisti, pochi e selezionati, che coltivino la **specializzazione**, consente di offrire alle piccole e medie imprese, ed anche a professionisti meno strutturati, uno **spettro consulenziale** che maggiormente incontra le loro necessità. Vi sono aree, dall'analisi tecnica della **normativa bancaria**, alle modalità di rapporto tra banca ed impresa, alla conoscenza del funzionamento della **Centrale Rischi** e più in generale informazioni bancarie, che non sono storicamente bagaglio culturale del commercialista e che tuttavia oggi sono centrali, e sono richieste dalla clientela che non riesce più ad accedere al credito.

La gestione dell'approccio alla **crisi dell'impresa**, non puramente legale, ma più ampio, dall'analisi del **business**, a quella dei costi, dell'**organizzazione**, dei rapporti con il sistema del credito consente di risanare e salvare attività imprenditoriali, indotto e posti di lavoro. Ma anche qui è necessario un **gruppo professionale** esperto e completo.

Nello stesso senso l'affiancamento per l'espansione in **mercati esteri**, che consentirebbe ad alcune imprese di mantenere o sviluppare la propria attività, richiede la conoscenza delle regole i quei mercati, sia dal punto di vista tributario che più generalmente normativo, oltre che creditizio. Le grandi strutture consulenziali offrono questi servizi, e tuttavia è probabile che un gruppo professionale selezionato possa essere meno costoso e maggiormente attento, in un approccio più "sartoriale", al quale siamo già abituati.

In sostanza il nostro è un lavoro in **grande cambiamento**, è necessario che si diventi un po' più imprenditori, e che si creino gli **strumenti** e l'**organizzazione** per affrontare veramente le esigenze primarie dei clienti, che non sono oggi né il bilancio né la dichiarazione dei redditi.

IVA

Iva: l'imposta si detrae anche se il fornitore disconosce la fattura

di Giovanni Valcarenghi

Può talvolta accadere che, nell'ambito di verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate e/o dalla Guardia di finanza, siano accertate delle **violazioni a carico di un soggetto** che, in relazione a determinate operazioni, **abbia emesso delle fatture** a carico di altri partners. Il tema della riflessione è il seguente: **cosa accade in merito alla detrazione IVA** in capo al soggetto che ha ricevuto il documento oggetto di contestazione?

Lo spunto per occuparsi della questione giunge dalla [sentenza n.23317](#) che la Cassazione ha deposito lo scorso 15 ottobre. La controversia che ha dato origine al giudizio appare, dalla lettura del dispositivo, assai contorta; nel corso di un **rapporto di subappalto** (svoltosi in periodi in cui non si rendeva ancora applicabile l'istituto della inversione contabile) **un soggetto ha disconosciuto la paternità di alcune fatture** che la controparte ha utilizzato per la detrazione dell'IVA, adducendo che alcune delle stesse non erano state da lui emesse, né registrate sul libro IVA vendite. Ne è derivato il **disconoscimento del diritto alla stessa detrazione** in capo al subappaltante, proprio a seguito della presunta inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione. A propria difesa, il committente ha giustificato la propria posizione evidenziando come le **prestazioni** (non tutte, per la verità), fossero state **oggetto di pagamento**, con al conseguenza che poteva **apparire ragionevole** ipotizzare che lo **scambio di denaro** accompagnasse **operazioni effettivamente svolte**. Il tutto, contornato anche da un giudizio di natura penale. Della complessa vicenda, a noi interessa solo una piccola parte, quella cioè ove si discute della legittimità della detrazione dell'imposta ove il fornitore abbia disconosciuto le fatture, adducendo che la firma apposta sui documenti non fosse originale.

Partiamo pure dal presupposto che **nessuna norma impone** che le **fatture** debbano essere **sottoscritte** dal soggetto emittente, visto che gli elementi essenziali del documento sono elencati dall'articolo 21 del DPR 633/1972; ciò nonostante, appare interessante notare come il disconoscimento del documento possa avvenire a seguito di motivazioni differenti dalla mancanza di sottoscrizione, semplicemente non riconosciuti come propri dal soggetto emittente. Quale è il parere della Corte?

Al riguardo, i Giudici innanzitutto notano che, sia nell'ambito di una verifica, che nei rapporti tra contribuenti, il **disconoscimento della sottoscrizione** si risolve in una **mera allegazione negativa di un fatto**, allegazione che potrà essere **valutata dai giudici** di merito nell'ambito del complessivo impianto probatorio. Pur tuttavia, il disconoscimento in parola, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia, **non determina ex se il venir meno della fattura** quale documento

giustificativo del diritto alla detrazione, ma deve considerarsi unicamente uno degli elementi da valutare in giudizio. Si afferma, in sostanza, l'erroneità del comportamento dell'amministrazione che, sovente, pone in diretto collegamento (con procedimento del tutto automatico) il diritto alla detrazione con la presunta (non) veridicità del documento.

Del pari, **nessuna automatica rilevanza** può essere attribuita all'esito del **processo penale**, che ormai non trova diretta cittadinanza nel mondo tributario; vige, infatti, il principio in forza del quale nessun ruolo di cosa giudicata può più attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, ancorché i fatti accertati siano i medesimi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento.

Compreso quanto sopra, possiamo tentare di estendere il ragionamento per ricavare qualche principio di natura generale. In primo luogo, da situazioni come quella oggetto del giudizio si comprende il **motivo del sempre maggiore utilizzo** dell'istituto **della inversione contabile**; infatti, la mancata erogazione del tributo evita (in parte) l'insorgere di contestazioni sull'esistenza del diritto alla detrazione a fronte del mancato versamento all'Erario da parte del soggetto obbligato.

In secondo luogo, anche se elemento non decisivo, una **corretta ricostruzione delle movimentazioni finanziarie** aiuta certamente a corroborare l'esistenza delle operazioni.

In terzo luogo, infine, **ogni tipo di ulteriore elemento** che possa **corroborare il convincimento** dell'effettiva esistenza della operazione (da cui conseguirebbe anche la veridicità del documento) può apparire dirimente; nel caso si fa un riferimento ad una contabilità di cantiere, con tanto di avanzamento lavori. Per l'appunto, circostanza che aiuta a sostenere che le prestazioni siano state davvero rese a maggiore tutela del committente.

Quindi, possiamo concludere che non sussiste nessun automatico disconoscimento del documento in capo alla controparte, ove il (presunto) soggetto emittente neghi la paternità della fattura; il principio potrà essere utile anche in esito agli incroci che potranno essere effettuati in relazione alle comunicazioni derivanti dall'elenco clienti e fornitori.

CASI CONTROVERSI

Da comunicare i finanziamenti della ditta individuale?

di **Giovanni Valcarenghi**

Il prossimo mese di **dicembre**, salvo proroghe, i contribuenti dovranno confrontarsi con l'invio della **comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e familiari**, nonché dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni** effettuate a favore delle **società**. Abbiamo allora concentrato la nostra attenzione sul [**Provvedimento 2.8.2013, n. 94904**](#), in forza del quale anche **l'imprenditore individuale** dovrebbe comunicare l'ammontare dei **finanziamenti effettuati da terzi a beneficio dell'impresa**.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011, prevede testualmente che "...l'Agenzia delle entrate ...ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società".

Va subito evidenziato che la **norma sembra riferirsi unicamente** ai finanziamenti e/o capitalizzazioni effettuati a favore di **enti collettivi, trascurando** del tutto l'ipotesi dell'**impresa individuale**: peraltro, anche l'utilizzo del termine "capitalizzazione" avvalora l'idea che il legislatore intenda riferirsi solo al caso dei versamenti a favore di società.

Tuttavia, il **Provvedimento** di approvazione del tracciato sancisce che:

- **obbligati** all'adempimento sono i **soggetti** che esercitano **attività di impresa**, sia in forma **individuale** che **collettiva**;
- tali soggetti obbligati **comunicano** all'Anagrafe Tributaria i dati delle **persone fisiche soci o familiari** dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, **finanziamenti o capitalizzazioni** per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore ad € 3.600**.

Diversamente da quanto stabilito dalla norma primaria, dunque, l'Agenzia ricomprende nel novero dei **soggetti obbligati** alla comunicazione anche gli **imprenditori individuali** e, di conseguenza, ritiene rilevanti ai fini della segnalazione i **finanziamenti** effettuati a favore della **ditta individuale** ad opera di un **familiare del titolare**. Tale ultima limitazione deriva dal fatto che il Provvedimento specifico esclude l'obbligo di comunicazione anche per i beni concessi in uso gratuito, prescrivendolo diversamente nel caso di assegnazione gratuita o inferiore al valore normale ad un familiare del titolare.

Anche la **struttura grafica** del modello appare **raccordata** con questa “estensione”; infatti, se nel caso della **società** è chiaro l'intento di richiedere l'obbligo di trasmissione al **soggetto beneficiario delle somme** (ente collettivo), si spiega la richiesta di **compilazione** del modello anche da parte di una **persona fisica** (imprenditore individuale) in relazione ai **finanziamenti** che gli siano stati erogati da un **familiare**.

Tenuto conto di quanto sopra, a parere del Comitato, **le richieste dell'Agenzia appaiono eccedenti la prescrizione normativa** e rischiano, in gran parte dei casi, di rivelarsi poco utili rispetto alla finalità di monitoraggio. Infatti, pensando alla **situazione tipica di due coniugi**, mal si concilia l'idea di **riuscire a separare le rispettive posizioni** (quella dell'imprenditore e quella del familiare) quando, come spesso accade, i **flussi monetari** provengono da **posizioni bancarie cointestate**: sarebbe non poco problematico stabilire se un “presunto finanziamento” proveniente dal conto della famiglia sia ascrivibile all'imprenditore o al coniuge di quest'ultimo.

In secondo luogo, ma qui il problema si estende anche alle società, non va trascurato che spesso si tratta di soggetti che utilizzano **il regime della contabilità semplificata**, che di certo non agevola la ricostruzione delle movimentazioni da indicare nella comunicazione.

Infine, se è vero che la segnalazione in parola ha finalità di supporto all'accertamento sintetico e redditometrico, non possiamo dimenticare il fatto che **la posizione del contribuente va valutata in maniera complessiva**, tenendo conto anche della situazione del **nucleo familiare**.

In conclusione, il Comitato ritiene che la **comunicazione dei finanziamenti effettuati dal familiare dell'imprenditore a favore di una ditta individuale, non sia da ricoprendere nella comunicazione telematica da trasmettere il prossimo 12 dicembre**, supportati dal fatto che la norma limita l'adempimento ai soggetti con natura societaria.

ENTI NON COMMERCIALI

La Regione Emilia-Romagna interviene in materia di certificati medici per le attività sportive

di Guido Martinelli

Con [Delibera n.1418 della Giunta Regionale](#), adottata nella seduta del 7.10.2013, la **Regione Emilia-Romagna** ha formulato una serie di **chiarimenti** in materia di **obbligatorietà di certificati medici per lo svolgimento di attività sportive**.

Breve cronistoria: la certificazione sanitaria obbligatoria era prevista **soltanto** per le attività sportive svolte nell'ambito delle **attività scolastiche** e di quelle indette ed organizzate da **società e associazioni sportive** riconosciute dal Coni. Con il D.M. 24.4.2013, in applicazione dell'art.7, comma 11, della L. n. 189/2012, **l'obbligo** è stato **esteso** anche alle c.d. **attività "amatoriali" o "ludico-motorie"** ed a quelle che richiedono un particolare ed elevato **impegno cardiovascolare**: tale norma è rimasta in vigore per circa 15 giorni, venendo in parte **abrogata e novellata** dall'art. 42 bis della L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013(c.d. "Decreto del fare").

Le recenti modifiche normative adottate in ambito nazionale e lo stato di incertezza che ne è derivato sul piano pratico-applicativo, hanno indotto la Regione Emilia Romagna ad **adottare su tale materia una Direttiva**, che fornisca istruzioni operative ai numerosi praticanti interessati.

La Regione, con criteri del tutto condivisibili, ha offerto una lettura sistematica della disciplina individuando **quattro tipologie di attività fisica**:

1. **attività sportiva agonistica**, per la quale è richiesta la **certificazione** di idoneità alla pratica agonistica della specifica disciplina sportiva da parte di un **Medico dello sport**, secondo **protocolli e procedure definite** (D.M. 18.2.1982, non innovato dalla disciplina in esame);
2. **attività sportiva non agonistica**, per la quale è richiesta una **generica certificazione** preventiva di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal **Medico di Medicina Generale** o dal **Pediatra di Libera Scelta**, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 24.4.2013 e dalle successive modifiche introdotte dall'art. 42-bis della L. n. 98/2013, che ha eliminato l'obbligatorietà dell'ECG a riposo, lasciando al medico refertante la responsabilità di richiederlo o meno. Con Comunicazione del Ministero della Salute 11.09.2013, la possibilità di rilascio di detta certificazione è stata estesa

- anche ai medici dello sport;
3. **attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare**, di cui all'art. 4 del D.M. 24.4.2013, che richiede **adeguata certificazione preventiva** ed i cui costi relativi restano a carico dei richiedenti;
 4. **attività ludico-motoria o amatoriale**, che **non richiede alcuna certificazione** preventiva di idoneità.

L'aspetto di maggiore interesse è rappresentato dalla **distinzione** che viene operata **tra attività amatoriale e attività non agonistica**. Secondo l'interpretazione fornita dalla Regione, *“un'attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”*.

Dunque, **non sono sufficienti** a definire il concetto di **attività sportiva** (per cui vi è obbligo di certificazione) i **criteri** relativi:

- al **soggetto organizzatore** (facente parte o meno dell'ordinamento sportivo);
- alla **persona che partecipa all'attività** (l'essere o meno tesserato ad una Federazione o Ente riconosciuto dal CONI).

Da ciò ne deriva che **tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”**, come sopra definita, sono da considerare **“ludico-motorie” o “amatoriali”** e, come tali, **non assoggettate all'obbligo di certificazione medica preventiva**, indipendentemente da chi le **organizzi** o le **pratichi**.

Ad avviso di chi scrive, però, la definizione del tipo di attività non può essere demandata al singolo affiliato organizzatore: **dovranno essere fissati puntuali criteri anche per la qualificazione di attività “ludico-motoria”** da parte delle FSN, DSA ed EPS come sin qui avvenuto per la distinzione tra attività agonistica e non agonistica.

La Delibera regionale chiarisce che il **rilascio dei certificati** di idoneità alla pratica sportiva (sia agonistica che non) è compreso nei **Livelli Essenziali di Assistenza** per i minorenni ed i disabili di ogni età e avviene **senza alcun onere a carico degli interessati**, anche relativamente a eventuali esami diagnostici aggiuntivi.

Rimane comunque **in chiaroscuro** l'individuazione delle **attività ad alto impegno cardiovascolare** per le quali sarebbe necessario **un approfondimento**.

Si ricordi, inoltre, come la Giurisprudenza abbia sempre evidenziato che la **richiesta del certificato è da considerarsi una “buona pratica”**, al fine di determinare il livello di **responsabilità** in caso di evento che possa causare **richiesta di danni** accaduto durante l'attività sportiva anche in circostanze per le quali non ne era previsto l'obbligo.

Da ribadire, in conclusione, che **non potrà essere il mero tesseramento** alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva la **“causa” dell'identificazione dell'attività** come **non agonistica piuttosto che amatoriale**: in caso contrario, si arriverebbe all'assurdo che per la partecipazione ad un corso di nuoto previo tesseramento sarebbe imposta la certificazione, che, diversamente, non sarebbe richiesta in assenza di iscrizione alla Federazione o all'ente.

ACCERTAMENTO

Il nuovo redditometro “simula” lo studio di settore

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato *“Rettifica del reddito delle persone fisiche”*, nei commi da 4 a 8 disciplina il cosiddetto **“redditometro”**, *sub specie* del più ampio *genus dell'accertamento sintetico*, metodo accertativo che quantifica il reddito complessivo netto attribuibile al soggetto passivo d'imposta, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di reddito.

La norma, profondamente novellata dalla **Legge n.413/1991** con effetto dall'1.1.1992, è rimasta a lungo **immutata** per poi essere **significativamente incisa dal D.L. n. 78/2010**, che pur ne ha preservato la logica sottostante. Un'esaustiva trattazione della materia impone un breve *excursus storico*.

La **Legge n.825/1971**, contenente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, ha delineato un sistema contraddistinto da un generalizzato **ricorso all'accertamento analitico**, riservando alle ricostruzioni reddituali in senso lato un ruolo marginale e secondario.

Con il passare degli anni, tuttavia, questa logica è stata **progressivamente (e rapidamente) abbandonata**, nella consapevolezza dell'impossibilità/incapacità dell'Amministrazione Finanziaria di svolgere efficacemente il proprio compito.

Il cambio di rotta è andato nella direzione di estendere significativamente la facoltà degli uffici, in sede di accertamento, di avvalersi della **prova per presunzioni**, che presuppone la possibilità logica di desumere da un fatto noto e non controverso il fatto da accettare, sul presupposto del sussistente nesso di causalità tra i due.

In questo solco, si colloca il meccanismo accertativo previsto dall'**art. 38 del D.P.R. n. 600/1973** il quale, nella **formulazione ante novella** recata dal D.L. n. 78/2010, statuiva che l'Ufficio poteva, indipendentemente dai contenuti dei commi precedenti e dal successivo art. 39 (il quale dispone in merito alla determinazione del reddito in via analitica, *n.d.r.*), sulla base di elementi e circostanze certi, determinare il **reddito complessivo** netto del contribuente **in via sintetica** *“in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”*.

La norma ha trovato **un utilizzo quanto mai limitato nel corso degli anni**, precipuamente a motivo della ritenuta inadeguatezza degli indicatori di capacità contributiva, dai più

considerati "antistorici". Tuttavia, la consapevolezza che una **"radiografia" del tenore di vita** del contribuente, se adeguatamente soppesata, poteva (può) realmente contribuire a **riassorbire le consistenti sacche di evasione** presenti nel Belpaese, ha nuovamente **spostato l'attenzione del legislatore** sulla modalità di **accertamento sintetico** di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, il quale, per l'effetto, è stato così (ri)conformato dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010:

- **comma 4:** prevede la determinazione sintetica del reddito sulla scorta delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel periodo di imposta (cd. **"sintetico puro"**);
- **comma 5:** prevede che la determinazione sintetica del reddito può fondarsi anche sul **contenuto induttivo di elementi indicatori di capacità contributiva**, anche in questo caso individuati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd. **"redditometro"**).

Di tutta evidenza che mentre il **"sintetico puro"** è fondato su **elementi certi** dai quali desumere, mediante un meccanismo chiaramente presuntivo, una determinazione del reddito comunque ipotetica, il **"redditometro"** è fondato invece su **elementi in larga misura incerti**.

Questa scelta di fondo ha subito indotto il legislatore ad introdurre un filtro, costituito dal **contraddittorio preventivo**, ritenuto obbligatorio. Tale impostazione innegabilmente risente delle **pronunce** rese a Sezioni Unite dalla **Corte di Cassazione nel dicembre 2009 (n. 26635 e segg.)** in seno alle quali, con riferimento agli **Studi di Settore**, fu affermata la **natura meramente indiziaria** di tale strumento accertativo, in quanto fondato su presunzioni con **valenza** non relativa, bensì **meramente semplice** e dunque *ex se* insufficiente a sostenere la pretesa tributaria.

L'impatto di un siffatto orientamento interpretativo sulla questione che ci occupa è evidente: il **redditometro** costituisce, allo stesso modo dello Studio di settore, **una statistica** cui l'Ufficio può sicuramente fare riferimento, ma la cui **applicabilità al caso concreto** – prima ancora che l'efficacia della eventuale prova contraria dedotta dal contribuente – va **misurata sul terreno del contraddittorio**.

In questo senso, ben si spiega perché per lungo tempo la **Corte di Cassazione** abbia ritenuto che il **redditometro** costituirebbe una presunzione legale, ma relativa, mentre nei **più recenti arresti interpretativi** sia pervenuta, seppure con orientamento ancora non univoco, a ritenere che, al contrario, la presunzione su cui tale strumento accertativo si fonda ha caratteristiche di **mera presunzione semplice** e come tale, **alla stessa stregua degli studi di settore**, deve superare il vaglio del **contraddittorio**: con l'ovvia conclusione che l'accertamento sarà legittimo solo se il contraddittorio è stato regolarmente svolto.

In tal guisa, **le modifiche apportate al citato art. 38 indubbiamente avvicinano (fin quasi a sovrapporsi) il redditometro allo studio di settore**: in pratica, il redditometro null'altro rappresenta che uno studio di settore relativo alla determinazione del reddito delle persone fisiche.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Rialzo generalizzato per i mercati azionari

La possibilità di una risoluzione positiva, anche se dal punto di vista teorico, temporanea, della disputa al Congresso ha fatto da propulsore alla maggior parte dei mercati azionari, consci anche del fatto che lo stop imposto alle attività federali avrà indubbiamente dei riflessi sulla crescita americana e, probabilmente sposterà in avanti l'inizio del *tapering* da parte della Federal Reserve. Questa considerazione è anche suffragata dalla pubblicazione di un Beige Book che indubbiamente mostra una crescita economica ancora molto fragile, malgrado la struttura fortemente aneddotica del report in esame che non sempre è un indicatore previsto attendibile. Il Dow ed i **mercati americani** in generale, influenzati anche dalla stagione degli utili, hanno avuto una performance di circa 2 punti percentuali. Anche l'Asia ha beneficiato del calo della tensione globale e, malgrado una serie di chiusure per festività che hanno interessato a rotazione i maggiori mercati del Pacific Rim, la dinamica degli eventi ha permesso all'Indice MSCI una progressione di oltre un punto e mezzo che porta il benchmark al miglior livello degli ultimi sei mesi. Spicca il comportamento dell'indice giapponese, +2.85% grazie sia alle dinamiche valutarie sia alla variazione di raccomandazioni su nomi particolarmente "pesanti" all'interno del Nikkei. Chiude la settimana una "salva" di rilevazioni positive in Cina, con GDP in crescita per il terzo trimestre del 7.8%, accompagnato da buoni numeri per produzione industriale e vendite al dettaglio. Anche i mercati europei si sono uniformati ai movimenti dei mercati americani, senza particolari news se non la pubblicazione di un buon indice IFO in Germania; L'Italia ha beneficiato del varo della legge di stabilità e di un momento di tranquillità dal punto di vista politico, che ha permesso anche un deciso rientro dello Spread Decennale/Bund. In termini valutari il dollaro, date le premesse, si è indebolito fino ad un livello pari a 1.37 contro Euro.

Raggiunto l'accordo a Congresso

Come era cominciato ad emergere durante il fine settimana, l'intransigenza del Presidente Obama e la serie di commenti preoccupati provenienti dal mondo delle società di rating e dai governi mondiali hanno fatto sì che Repubblicani e Democratici venissero a più miti consigli

dopo un mese di scontri e schermaglie. La firma del Presidente, dopo le votazioni alla Camera ed al Senato, mette fine alla prova di forza, riporta al lavoro gli impiegati federali e permette al Governo di ricominciare a pagare debiti, salari e benefit, sollevando la cappa di incertezza che era calata sugli Stati Uniti e sulla ripresa dell'economia americana. La decisione di ieri però non va verso la soluzione strutturale dei conflitti tra politici in merito alle priorità di spesa e alle politiche di riduzione del debito ma sposta solo il problema in avanti lungo l'orizzonte temporale fino al 7 Febbraio, data entro la quale dovrebbe essere composto il nuovo budget. Alcuni analisti si sono spinti a definire quanto deciso non come un accordo ma come una autentica tregua armata. Sono numerosi i commenti, che in effetti stigmatizzano la sconfitta del movimento dei Tea Party, che ha erroneamente impostato la battaglia portando al centro della mischia l'Obamacare, piuttosto che puntare ad una revisione fiscale vera e propria. Intanto continua la serie di esternazioni di chi cerca di calcolare l'impatto dello ShutDown sull'economia di Washington. Standard & Poor's ha affermato ieri che il blocco delle attività potrebbe essere costato lo 0,6% del GDP del quarto trimestre e aver incrementato il livello dei disoccupati di circa 900K unità.

La Reporting Season entra nel vivo: finanziari in evidenza

Con il calendario macro in disarmo, a causa della non disponibilità di molte rilevazioni federali dovuta allo ShutDown, l'attenzione degli investitori era focalizzata sulle trimestrali delle aziende americane. Dopo gli utili di **JP Morgan**, commentati la scorsa settimana, il comparto **bancario e finanziario** era contraddistinto da una serie di trimestrali importanti; **Bank Of America** ha riportato numeri incoraggianti che dimostrano, come evidenziato durante la conference call del CEO Moynihan, che la maggior parte dei problemi legati all'acquisizione e alle conseguenti perdite di Countrywide Financials sia ormai retaggio del passato. **Citigroup** ha invece subito una pesante diminuzione dell'utile relativo alla parte obbligazionaria: i clienti del gruppo guidato da Mike Corbat in attesa di capire quali sarebbero state le decisioni della Federal Reserve, hanno bruscamente ridotto la propria attività, con evidente impatto sui conti della banca. Anche l'impennata dei tassi a breve negli USA ha compromesso la profitabilità dell'attività legata al rifinanziamento dei mutui. **Goldman Sachs** ha invece riportato utili notevoli ma con revenues peggiori del consensus, a causa anche della "regulatory review" che la FED sta imponendo a tutte le banche attive nel trading relativo alle commodities. Sui numeri di GS potrebbe aver pesato anche il program trading su opzioni lanciato per errore a metà agosto.

Morgan Stanley ha riportato meglio delle attese; il fatto di essere concentrati soprattutto sull'Equity ha pagato più delle previsioni in termini di risultato finale.

Nel comparto **Consumer**, **Johnson & Johnson** ha riportato utili migliori delle attese: la strategia sulla parte Pharma ha pagato: molti concorrenti hanno abbandonato il business ma JNJ si è concentrata sulle molecole che comportano una migliore marginalità. In linea i risultati di **Coca Cola**.

Nel Tech **Intel** ha visto margini in miglioramento e utili più alti delle attese e prevede numeri

migliori delle aspettative per fine anno, legati sorprendentemente non al fatturato PC ma a quello del comparto server. **AMD** invece, nonostante utili migliori di quanto atteso, non riuscirà nel quarto trimestre a compensare i volumi in calo del mercato PC con le nuove forniture per Game Consoles.

Numeri contrastati anche per **IBM** che, con utili migliori delle attese vede però il sesto trimestre consecutivo di calo nel fatturato. La pubblicità, elemento fondamentale del nuovo corso impresso dal CEO Marissa Mayer, permette a **Yahoo!** risultati migliori del previsto. Analoga dinamica per **Google**, che ha portato numeri molto superiori alle attese e si appresta a rappresentare il 33% della pubblicità veicolata attraverso il web.

Riprende la pubblicazione dei dati federali, prosegue la stagione degli utili 3Q

Risolto il problema dello ShutDown, dovrebbe riprendere in modo regolare la pubblicazione dei dati federali ma al momento l'effettiva scansione delle pubblicazioni non è ancora chiara. Gli analisti si attendono una buona dose di caos, che tra l'altro potrebbe portare qualsiasi rilevazione eccessivamente difforme dalle attese ad essere considerata come errata e ciò porterebbe ad un basso impatto sui mercati e sul sentimento anche di notizie e rilevazioni con un contenuto potenzialmente negativo. Continuerà ad essere caratterizzata da comunicazioni interessanti la Reporting Season, con le trimestrali di McDonald's, Texas Instruments, HD ma soprattutto Boeing, Caterpillar e Ford per gli industriali e Colgate Palmolive, 3M e Procter & Gamble per la parte consumer.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.